

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RUSSO** Arcangelo, **SANTALCO** e **SCARDACCIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Estensione dei benefici previsti dalle leggi 6 luglio 1962, n. 888 e 2 aprile 1968, n. 408, ai sottufficiali di pubblica sicurezza, ex sottufficiali delle Forze armate e combattenti, non assunti in servizio ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale, numerosi combattenti, già sottufficiali delle Forze armate, chiesero di essere arruolati nel Corpo della pubblica sicurezza.

Furono essi inquadrati nel ruolo delle guardie ed iniziarono così, dopo anni di sacrificio e di ritardo, una carriera dal grado iniziale.

Oggi, molti dei militari in parola, dopo un così lungo periodo di servizio, non si trovano al di là del grado di appuntato; ma alcuni, avendo frequentato i prescritti corsi e dimostrato ottime qualità nel servizio, sono passati al ruolo di sottufficiali.

Tuttavia, questi ultimi, sia per il ritardo subito all'inizio della carriera, sia per la esclusione dai benefici di alcune leggi, non sono andati molto oltre nella carriera stessa; e ciò, mentre altri colleghi, che non avevano mai frequentato i citati corsi di istruzione, per solo effetto della legge 14 febbraio 1970, n. 57, poichè erano provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneamente a norma del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, e successivamente inquadrati nel ruolo come guardie, hanno potuto chiedere, a domanda, l'integrazione nel-

la posizione di sottufficiale ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, e in tal modo, senza alcuna difficoltà, pervenire al grado di maresciallo di seconda classe.

Con il presente disegno di legge si intendono perciò eliminare almeno le più gravi e ingiustificate differenze di posizione, quale il permanere al grado di vicebrigadiere o brigadiere di chi ha più titoli rispetto ad altri promossi marescialli, proponendo la estensione dei benefici previsti dall'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, e degli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, numero 408, anche ai militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, già combattenti e sottufficiali delle Forze armate, che promossi non per effetto di particolari provvidenze di legge, ma per avanzamento in carriera, si trovano ancora in evidente stato di svantaggio, non avendo essi potuto chiedere, come gli altri, la ricostruzione della carriera.

Pertanto, nell'intento di parificare delle posizioni ingiustificatamente differenziate e per venire incontro ad un gruppo di benemeriti sottufficiali, si chiede che il Parlamento voglia approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

I militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, combattenti della guerra 1940-45, già sottufficiali delle Forze armate, comunque inquadrati in ruolo col grado di guardia e successivamente promossi a sottufficiali del Corpo stesso, possono a domanda chiedere la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, e dagli articoli 2 e 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 1973, dello stanziamento iscritto nei capitoli nn. 3523 e 5681 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno medesimo.